GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — VENERDÌ 13 GENNAIO — **NUM. 10**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5145** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto delli 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con Regio decreto delli 5 novembre 1876 nella parte che riguarda il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, verrà aperta la seguente nuova rubrica:

Uffici mittenti	Uffici coi quali possono corrispondere	Modo di spedizione del carteggio
Stazioni di prova Agrarie e speciali	Ministero di Agricoltura, ecc. Prefetti e Sottoprefetti Sindaci dei comuni fra di loro.	L. C. P. C.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5156** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 4 marzo 1883, n. 1269 (Serie 3ª), col quale fu approvata la convenzione in data 3 febbraio detto anno stipulata fra i Ministeri del Tesoro e dell'Istruzione Pubblica, e l'Amministrazione del Collegio di Musica di Napoli, per l'annuale pagamento a favore del Collegio stesso di lire 124738 70, quale corrispettivo di rendite e beni incamerati del Governo;

Visto il nuovo atto del 14 novembre 1887 col quale i Ministeri e l'Amministrazione predetti, riconosciuta concordemente la convenienza di risolvere l'accennata convenzione, hanno stabilito di annullarla;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e per le Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvato il suddetto contratto del 14 novembre 1887, col quale è sciolta la convenzione in data 4 marzo 1883 relativa al pagamento dell'annuo assegno di lire 124738 70 a favore del Collegio di Musica di Napoli.

Articolo 2.

Il Governo introdurrà nel Bilancio della Pubblica Istruzione le necessarie variazioni in conformità di tale nuovo contratto.

Articolo 3.

Finchè queste variazioni non avranno effetto, l'assegno attuale stanziato nel predetto Bilancio a favore del Collegio di Musica di Napoli, continuerà ad essere corrisposto nel modo sin qui seguito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1887.

UMBERTO.

M. Coppino.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il numero **5157** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con Regio decreto 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità e degli ufizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876 nella parte che riguarda il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sarà fatta la seguente aggiunta:

A pagina 131 nella 2ª colonna, di contro a Distretti delle miniere e Capitanato Montanistico di Vicenza, aggiungere: *Camere di commercio nel distretto e Capitanato.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

G. Saracco.
B. Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **5155** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 5 luglio 1882, n. 853 sugli stipendi ed altri assegnamenti agli ufficiali militari ed agli impiegati civili della R. Marina;

Visto il R. decreto 20 luglio 1879, n. 5020, sulle paghe ed altri assegnamenti al personale del Corpo R. Equipaggi;

Visti i Reali decreti 27 settembre 1878, n. 4537 e 24 maggio 1885, n. 3130;

Sentito il parere del Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegnamenti di viaggio e di missione al personale militare della R. Marina sono fissati dalla tariffa annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2.

Questa tariffa è estesa per le missioni agli impiegati civili della R. Marina, fermo restando per essi il disposto del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sui compensi dovuti nel caso di trasferimento da una ad altra sede stabile in applicazione del secondo capoverso dell'art. 9 della legge 7 luglio 1876, n. 3213.

Art. 3.

I soprassoldi di missione nei possedimenti in Africa sono regolati da speciali disposizioni.

Art. 4.

Per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore col 1° gennaio p. v., particolari istruzioni saranno dettate dal Ministro della Marina.

Art. 5.

Sono abrogati il R. decreto in data 27 settembre 1878, n. 4537, e quello in data 24 maggio 1885, n. 3130.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1887.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *il Guardasigilli:* Zanardelli.

TARIFFA degli assegnamenti di viaggio e di missione dovuti ai militari della R. Marina.

GRADI	Soprassoldo giornaliero			Mezzi di trasporto								Compenso speciale in caso di trasferimento di residenza		Maggior compenso giornaliero durante le missioni per taglio di legnami nelle foreste
	a terra		a bordo di navi del commercio	per la persona del militare — prezzo di un posto			pel bagaglio sulle ferrovie			sulle vie ordinarie per ogni chilometro		per ogni chilometro di percorso		
	nello Stato	all'estero		sulle ferrovie nello Stato	sulle ferrovie all'estero	sul mare compreso il vitto	nello Stato prezzo di trasporto delle infrascritte quantità: in caso di missione	nello Stato prezzo di trasporto delle infrascritte quantità: per trasferimento di residenza per recarsi ad imbarcare o per raggiungere la residenza dopo lo sbarco	all'estero	nello Stato	all'estero	pel militare	per la moglie e per ciascun figlio minorenne e figlia nubile	
	Lire	Lire	Lire	Classe	Classe	Classe	Kg.	Kg.		Lire		Lire	Lire	Lire
Ufficiale ammiraglio o gradi corrispondenti	20	40	5	1ª	1ª	1ª	100	300	La spesa effettiva è rimborsata a piè di lista	0 25	La spesa effettiva è rimborsata a piè di lista	0 20	0 12	
Ufficiale superiore o gradi corrispondenti	12	25	3	1ª	1ª	1ª	80	250		0 20		0 16		
Ufficiale inferiore o gradi corrispondenti	8	20	2	2ª	1ª	1ª	60	200		0 15		0 12		
Sott'ufficiale corrispondente a maresciallo d'alloggio dei R. carabinieri	3	10	—	2ª	2ª	2ª	—	80		0 10		Se ammogliato o vedovo con prole 0 05	0 05	3
Sott'ufficiale corrispondente a furiere maggiore, furiere e sergente del R. esercito				3ª	2ª	3ª	—	60						
Graduato corrispondente a caporal maggiore id.	2	6	—	3ª	3ª	3ª	—	40						
Comune	1	3	—	3ª	3ª	3ª	—							

NOTE.

A. Il soprassoldo nei casi di missione nello Stato è ridotto a metà dopo 30 giorni di continuata permanenza in una stessa località, salvo che il Ministero per circostanze speciali non decreti altrimenti: dopo altri 30 giorni potrà essere pagato in una misura anche inferiore alla metà per determinazione del Ministero. Quando una missione vien compiuta senza pernottare fuori della propria residenza, è corrisposta la metà del soprassoldo. Una quota di soprassoldo può il Ministero concedere per le destinazioni o speciali incarichi pei quali ne riconoscesse il bisogno.

B. Nei casi di missione all'estero, il soprassoldo potrà, per determinazione del Ministero, essere ridotto, ma non oltre la metà. Potrà per le missioni all'estero essere dato il rimborso *a piè di lista* delle spese sostenute dall'ufficiale quando per la specialità della missione il Ministero credesse opportuno di applicare la tariffa. In questo caso le spese dovranno essere per quanto è possibile documentate.

C. Al personale della R. marina in missione per conto di Amministrazioni diverse o di privati, purchè autorizzato, competono le indennità stabilite dalla presente tariffa.

D. Non è dovuta indennità bagaglio se la missione si compie passando una sola notte fuori residenza.

E. Quando la distanza in qualunque modo percorsa dal punto di partenza a quello di arrivo non sia maggiore di cinque chilometri, non spettano indennità, tranne che il Ministero per speciali condizioni di luoghi disponga altrimenti, ed allora sarà dato il quarto del soprassoldo.

F. Se nel prezzo del biglietto pei viaggi sul mare non è compreso il vitto, si rimborsa il prezzo stabilito per la mensa di bordo secondo la classe. Se a bordo non si preparano mense regolari pei passeggeri, al militare è dovuto, in compenso dell'intero vitto a cui deve provvedere e di ogni altra spesa, il soprassoldo di terra per lo Stato, ed in questo caso non riceve, se ufficiale, il soprassoldo di bordo.

G. L'indennità chilometrica spetta alla famiglia sempre quando questa effettua materialmente il viaggio in conseguenza del cambio di residenza del proprio capo. Per i figli minori di anni 3 non compete l'assegno chilometrico fissato per i casi di trasferimento di residenza.

H. Si considerano casi di trasferimento di residenza le traslocazioni fra i dipartimenti marittimi, la capitale, gli Stabilimenti ed Istituti militari e gli uffici distaccati, nonchè le destinazioni presso la Casa militare di S. M. il Re e dei Reali Principi.

Roma, lì 11 dicembre 1887.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il N. **MMDCCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza 30 agosto 1887, con cui gli esecutori testamentari della fu signora Maria Luigia Clarac hanno chiesto il legale riconoscimento dell'Opera pia da quest'ultima fondata nella città di Torino, sotto il titolo di *Istituto di Santa Maria*, con testamento segreto in data 3 gennaio 1887, rogiti Martini;

Visto il testamento stesso, nonchè lo statuto organico, che ne è parte integrante, con cui sono determinati lo scopo e i modi di funzionamento del pio Istituto suddetto;

Visto l'inventario redatto addì 6, 7 e 11 luglio 1887, rogito Martini, da cui risulta che il patrimonio lasciato dalla testatrice Maria Luigia Clarac a dotazione della erigenda Opera pia ascende al valore di lire 298,959 62 in beni mobili e stabili;

Vista la deliberazione 15 settembre 1887 della Deputazione provinciale di Torino;

Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale dal 5 novembre 1887;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di Santa Maria, fondato come sopra nella città di Torino, è eretto in Corpo morale ed autorizzato ad accettare il patrimonio costituente la sua dotazione in base al testamento sopracitato.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detto pio Istituto, che fa parte integrante del testamento stesso, e che è stato presentato alla sanzione Nostra dagli esecutori testamentari della fu Maria Luigia Clarac, colla data 7 dicembre 1887, composto di trentacinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCLXXXVII** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione 18 gennaio 1884, con la quale l'Associazione dei Piccoli Contributi in Milano determinò di chiedere che l'Istituzione fondata in quella città per opera dell'ora defunta Carolina Gerli sia eretta in Corpo morale sotto il nome di Opera Pia Gerli dei Piccoli Contributi, ed approvato contemporaneamente lo statuto organico all'uopo presentato;

Veduto detto statuto organico;

Veduta la deliberazione 1° maggio 1885, della Deputazione provinciale, e ritenuto che la Pia Causa, oltre dei contributi dei soci, dispone di un proprio patrimonio di lire 55,000, aumentato del prezzo di 23 cartelle della Banca Generale Romana lasciatele in legato dal nobile Eugenio Frasconi Mazzoni;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Opera Pia Gerli dei Piccoli Contributi in Milano è eretta in Corpo morale.

Articolo 2.

È approvato il corrispondente statuto organico in data 26 ottobre 1887, composto di articoli trentasette, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCLXXXVIII** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione in data 24 maggio 1887, con cui il Consiglio comunale di Venezia stabilì di accettare la donazione di una cartella del Debito Pubblico di lire 50 di rendita, fatta a quel Comune dalle nobili donne Maria Angela Cattanei e Cecilia Marcella Cattanei per la fondazione di un'Opera pia da denominarsi « Girolamo Filiberto Cattanei » e avente per iscopo di conferire annualmente un sussidio ad una vedova povera del Sestiere di Castello;

Vista la domanda prodotta dal Sindaco di Venezia per l'autorizzazione ad accettare la donazione Cattanei, per l'erezione in Ente morale dell'Opera Pia suddetta e per l'approvazione dello statuto organico;

Visto lo statuto medesimo;

Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei Corpi morali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comune di Venezia è autorizzato ad accettare la donazione come sopra disposta a suo favore dalle nobili donne Maria Angela Cattanei e Cecilia Marcella Cattanei, per la fondazione dell'accennata Opera Pia Girolamo Filiberto Cattanei.

Art. 2. La detta Opera Pia è costituita in Corpo morale ed è approvato il relativo statuto organico, composto di dieci articoli, visto e sottoscritto per ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCLXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 6 dicembre 1887, con cui la Deputazione provinciale di Girgenti ha determinato di proporre, in base alle risultanze di apposita inchiesta, lo scioglimento della Congregazione di Carità di Girgenti, per essersi a carico della medesima accertati gravi fatti di abusi e di irregolarità;

Visti gli atti dell'accennata inchiesta, e ritenuto che di fronte alle risultanze di essa apparisce pienamente giustificato il proposto provvedimento, inteso a tutelare gli interessi delle pie aziende amministrate dalla Congregazione suddetta, ed a stabilire, ove d'uopo, con gli opportuni procedimenti di legge la responsabilità degli amministratori rispetto ai fatti suenunciati;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere Pie;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Girgenti è disciolta, e la temporanea gestione di essa e delle unite aziende di beneficenza è affidata al Commissario straordinario cav. Nicola Marcone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 26 giugno 1887 del Consiglio comunale di Selargius approvata il 20 settembre successivo dalla Deputazione provinciale di Cagliari, con la quale deliberazione si stabilì di eccedere il massimo della tassa fissato pel bestiame suino ed ovino;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 7 del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Cagliari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Selargius di applicare dal 1888 la tassa di lire 1 50 per ogni capo del bestiame suino e centesimi venticinque per ogni capo del bestiame ovino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCXCI** *(Serie 3ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 14 agosto 1887 del Consiglio comunale di Carpasio, approvata il 14 successivo settembre dalla Deputazione provinciale di Porto Maurizio, con la quale si stabilì il reparto della tassa di famiglia fra un massimo di lire sei ed un minimo di lire una;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Porto Maurizio;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Carpasio di ridurre da lire due a una lira il *minimo* della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **MMDCCXCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 28 luglio 1887 del Consiglio comunale di Carpinone, approvata il 26 agosto successivo dalla Deputazione provinciale di Campobasso, con la quale deliberazione si è stabilito di aumentare la tassa, oltre il massimo, per alcuni capi di bestiame;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della tassa pel bestiame nei comuni della provincia di Molise;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di Carpinone di eccedere, a cominciare dal 1887, il limite massimo della tassa sul bestiame, elevandolo a lire 10 per i buoi, le vacche, le giumente e le mule; a lire 6 per i giovenchi da uno a due anni; a lire 1,50 per le capre e a centesimi novanta per le pecore, i montoni, i castrati e gli agnelli non poppanti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il regio decreto del dì 13 novembre 1887, col quale viene bandito un concorso nazionale a premi fra i produttori di fontine da effettuarsi in Aosta nel settembre 1888;

Visto l'articolo 5 del suddetto regio decreto col quale viene stabilito, che con decreto ministeriale sarà provveduto alla indicazione e classificazione dei premi ed alle norme secondo cui sarà regolato il concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1. Il concorso nazionale per la fabbricazione dei formaggi, che sono conosciuti col nome di *fontine*, si aprirà in Aosta nella seconda metà del settembre 1888, ed avrà la durata di 8 giorni.

Art. 2. A questo concorso sarà unita una mostra di utensili e di ingredienti destinati alla fabbricazione delle fontine.

Art. 3. L'esecuzione e l'ordinamento del concorso nazionale di caseificio e della mostra di utensili ed ingredienti sono affidate al Comizio agrario di Aosta, il quale a quest'uopo potrà provvedere alla costituzione di apposito Comitato ordinatore.

Art. 4. Sono fissati per l'ammontare di lire 5000 premi di primo, secondo e terzo grado, il cui numero rispettivo verrà stabilito dalla Commissione giudicatrice dopo l'apertura del concorso. Il valore di tali premi è il seguente:

Primo grado.	L. 400
Secondo grado	» 250
Terzo grado.	» 200

A ciascun premio sarà unito il relativo diploma.

Gli anzidetti premi verranno conferiti ai soli produttori di fontine meglio preparate e distinte tanto per le loro proprietà intrinseche quanto per le loro qualità commerciali.

Non sono assegnati premi agli espositori di utensili e di ingredienti. Il Ministero di agricoltura però spenderà la somma di lire 1500 nell'acquisto di quegli utensili che saranno reputati i migliori e più adatti alle latterie, che si dedicano alla fabbricazione delle fontine.

Art. 5. I premi ai produttori di fontine saranno conferiti da apposita Commissione giudicatrice, che sarà istituita dal Ministero di agricoltura. Questa stessa Commissione farà al Ministero le proposte opportune per l'acquisto degli strumenti con l'anzidetta somma di lire 1500.

Art. 6. Possono prendere parte a questo concorso tanto le latterie estive alpine come le latterie sociali invernali.

Art. 7. Ogni qualità di fontina inviata al concorso dev'essere rappresentata da almeno due forme o pezze, a ciascuna delle quali dovrà unirsi un cartellino indicante il nome dell'espositore, il luogo e la data della fabbricazione del formaggio, la quantità di produzione annua ed il prezzo di vendita.

I formaggi che mancassero di tali indicazioni, e quelli che si riconoscessero immaturi ossia non atti al taglio, non saranno presi in considerazione.

Art 8. La Commissione giudicatrice ha facoltà di tagliare tutti i formaggi esposti.

Art. 9. I premi di primo grado potranno essere conferiti soltanto a quei produttori che, oltre a raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, dimostreranno in apposita relazione di produrre almeno 150 pezze di fontine all'anno; di adoperare pel caseificio un locale razionale e commendevole per ordine e pulizia; non che di far uso di buoni metodi nella lavorazione delle fontine e nella utilizzazione dei prodotti secondari.

Occorrendo, la Commissione giudicatrice o un membro di essa potrà eseguire una visita alle latterie concorrenti.

Art. 10. Alla mostra di utensili ed ingredienti pel caseificio, verranno ammessi prodotti di fabbricazione tanto nazionale che estera, purchè questi ultimi sieno presentati da ditte nazionali. Ogni oggetto esposto deve portare il suo prezzo di vendita.

Art. 11. Gli utensili di cui parlasi all'articolo precedente sono principalmente i seguenti: recipienti pel trasporto del latte, stacci, bacinelle, zangole, caldaie, fornelli, agitatori, torchi, tele, forme, arnesi per la pulizia, strumenti per l'assaggio, per la misurazione, per la pesatura del latte, ecc. Gl'ingredienti sono: i presami ed i coloranti.

Art. 12. Per prendere parte al concorso per le fontine ed alla mostra degli utensili ed ingredienti occorre inviare apposita domanda al Comizio agrario di Aosta non più tardi del 15 luglio 1888, e ottenuta l'ammissione, consegnare gli oggetti dal 1° al 10 settembre 1888.

Gli oggetti consegnati oltre il tempo stabilito, potranno essere rifiutati, e in ogni caso non saranno presi in esame dalla Commissione giudicatrice.

Art. 13. Gli espositori, che non potessero intervenire al concorso ed alla mostra degli utensili, nomineranno e faranno conoscere il loro rappresentante.

Art. 14. L'accettazione della domanda di ammissione sarà fatta dal Comizio agrario di Aosta entro la prima quindicina di agosto.

Art. 15. Le spese di trasporto dei prodotti e degli utensili e ingredienti fino ad Aosta, come quelle di ritorno, saranno a carico degli espositori, i quali però godranno delle facilitazioni che si concedono in simili casi dalle amministrazioni ferroviarie e dalle Società di navigazione, tanto pel trasporto dei formaggi e degli utensili esposti, quanto pei viaggi dei concorrenti e dei loro rappresentanti ed operai.

Art. 16. Nessun espositore potrà ritirare alcuno degli oggetti esposti avanti la chiusura del concorso, anche se venduto.

Art. 17. Terminato il concorso, gli oggetti esposti saranno ritirati dagli espositori entro i tre giorni immediatamente successivi alla chiusura.

Art. 18. I prodotti appartenenti ai giurati, sono dichiarati fuori concorso.

Art. 19. La Commissione giudicatrice determinerà le norme per la degustazione dei formaggi e per le prove degli utensili e degli ingredienti. Entro un mese dalla chiusura del concorso essa deve presentare al Ministero d'agricoltura una particolareggiata relazione, la quale, occorrendo, sarà accompagnata da disegni dei più notevoli istrumenti.

Art. 20 Il concorso terminerà con la distribuzione dei premi. Il relatore della Commissione giudicatrice leggerà i nomi degli espositori premiati, e con breve rapporto accennerà ai motivi dei premi concessi. Il verdetto di tale Commissione è inappellabile.

Il presidente della stessa Commissione chiuderà il concorso indicando i pregi ed i difetti dei formaggi esposti e gli ammaestramenti che dal concorso stesso risulteranno.

Art. 21. È data facoltà al Comizio agrario di Aosta d' impartire tutte quelle ulteriori disposizioni che reputerà opportune per la buona riuscita del concorso stesso, ed alle quali i concorrenti dovranno uniformarsi.

Dato a Roma, 13 novembre 1887.

Il Ministro: GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 17 al 29 dicembre 1887:

Caldara Eugenio, ricevitore del registro, dispensato dal servizio con decreto 16 giugno 1887, collocato a riposo con effetto dal primo di detto mese.

Carnevale Luigi, scrivano straordinario nel ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel medesimo, per merito di esame.

Conti cav. Ettore, ragioniere nelle zecche del regno, id. direttore nelle medesime.

Bianchi cav. Nicola, cassiere id., id. segretario ragioniere id.

Lucini Amedeo, Tedeschi Ernesto, Casciotti Alfredo, Treddenti Federico, Pasqualetti Giovanni, Tucci Eugenio, Calderaro Pietro, Visentini Attilio, Frediani Ugo, Melucco Michele, Pansini Giovanni, Ferrari Pietro, Dragonetti Vittorio, Sacchi Giuseppe, Panicali Dante, Lanciacaprina Igino, Giacobbe Giacomo Fortunato, Tabellini Augusto, Madan Sebastiano, Paolizzi Pasquale, Ortiz Oreste, Pisoni Ernesto, Milani Emilio, Barone Augusto, Baccini Alfredo, De Blasi Calogero, Marin Luigi Umberto, Costantini Domenico, Panigadi Telemaco, Borella Luigi, Flugo Vittorio, Cacciola Pancrazio, Luciano Luigi, Felicetti Francesco, Crisafulli Enrico, Sinisgalli Domenico, D'Alessandro Giovanni, Bianchi Ettore, Jannarelli Giuseppe, Brunelli Odone, Avallone Cesare, licenziati e volontari, abilitati agli esami, nominati aiuti agenti nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto.

Tangorra Vincenzo, Bruscu Luigi, Casalini Anacleto, Pessina Mario, Chizzoni Antonio, Massa Francesco Luigi, Olivieri Antonio, abilitati agli impieghi di 2ª categoria, in seguito ad esame di concorso, nominati ufficiali alle scritture di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi.

Ponti Felice, archivista di 2ª classe nel ministero delle finanze, promosso alla 1ª.

Mondino Ghiardino, id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Pardini Ezio, ufficiale d'ordine di 1ª classe id., nominato archivista di 3ª classe nel ministero stesso.

Du Bessè Antonio, id. id. di 2ª id., promosso alla 1ª.

Ducci Francesco, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Scarlatti Marco, scrivano straordinario id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel ministero stesso.

Scorsini cav. Gaetano, sostituto avvocato di 1ª classe nelle regie avvocature erariali, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° gennaio 1888.

BOLLETTINO N. 51.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 19 al 25 dicembre 1887

REGIONE I. — Piemonte

Novara — Carbonchio: 1 bovino morto, a Castrignago.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Affezione morvofarcinosa: 3 letali a Monza. Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 2, con 1 morto, a Milano.

Sondrio — Scabbie degli ovini: domina a Gordona.

REGIONE III. — Veneto.

Padova — Afta epizootica: 4 a Polverara.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Podenzano.

Parma — Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Parma.

Modena — Carbonchio essenziale: 1 letale a S. Possidonio.

Ferrara — Id.: 2 bovini, morti, a Copparo e Ferrara.

Forlì — Carbonchio: 3 bovini, morti, a S. Arcangelo e S. Mauro.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Montemarciano. Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Loreto.

Ascoli — Id.: 2 bovini, morti, a Spinetoli.

Perugia — Scabbie degli ovini: 200 a Fossato di Vico in 7 stalle, una mandra di 100 capi a Poggio Domo, 17 in 2 stalle a Gualdo Tadino.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1 a Firenze (abbattuto).

Lucca — Angina carbonchiosa dei suini: 60 casi con 35 morti, in 15 stalle, a Capannori.

Grosseto — Affezione morvofarcinosa: 8, di cui 6 in via di guarigione, a Castiglione.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Forme tifose dei bovini: 1 letale a Napoli.

REGIONE XI. — Sicilia.

Caltanissetta — Restano, in via di miglioramento, i 25 capi di bestiame ovino affetti dalla scabbia.

Roma, addì 7 gennaio 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Demanio

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			PREZZO	
		ettari	are	cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di dicembre 1887	130	303	44	81	176,276 35	231,242 43
Nei mesi precedenti dell'anno finanziario 1887-1888 . . .	841	3608	18	15	1,340,320 32	1,727,743 62
Nell'anno finanziario in corso	971	3911	62	96	1,516,596 67	1,958,986 05
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno 1887. . .	153348	631667	50	41	464,538,739 88	593,827,201 11
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto dicembre 1887. . . .	154319	635579	13	37	466,055,336 55	595,786,187 16

Roma, addì 10 gennaio 1888.

Il Direttore Capo della Divisione VI: GERODETTI.

Il Direttore Generale: TESIO.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I. — Sezione II. — Segretariato Generale

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con privata scrittura del dì 3 dicembre 1887 autenticata in Livorno dal Notaio Pietro Wan Bergher ed ivi registrata il dì 12 successivo al n. 1917 Atti privati la Ditta Fratelli Virgilio fu Federico di Livorno ha ceduto e trasferito al sig. Pietro Bellagamba di Chiavari, limitatamente alla città stessa e circondario di Chiavari e non altrove, i diritti che ad essa Ditta competono sulla privativa industriale rilasciatale per la durata di anni tre a decorrere dal 31 dicembre 1885 ed intitolata: *congegno meccanico a trafile bilicate e multiple a foro cilindrico da aprirsi e serrarsi a guisa delle stecche mobili di una persiana, per mezzo d'una leva ed in un sol colpo, per la fabbricazione delle candele di cera, ceri, torcie ecc*: ed alla quale sono riferibili, l'attestato principale 31 ottobre 1885 vol. XXXVII n. 396 e l'attestato completivo 22 febbraio 1887 vol. XLI n. 492.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Livorno il 31 dicembre 1887 e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà Industriale di questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Roma, addì 10 gennaio 1888.

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti.

Si rende noto ai giovani aspiranti all'ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, che viene prorogato a tutto il prossimo mese di febbraio il tempo utile per presentare le domande, e che essendosi lasciato illimitato il numero degli allievi che ciascun reparto può ammettere, essi potranno raggiungere egualmente lo scopo di essere ammessi nel riparto preferito, sia presentandosi direttamente al Corpo cui appartiene il reparto stesso, sia presentandosi ad un Distretto militare.

Si avvertono però, a modificazione di quanto fu indicato nel manifesto del 24 agosto p. p., che sono stati soppressi i plotoni allievi sergenti che si dovevano istituire presso i reggimenti di fanteria di linea di stanza ad Ivrea, Alba, Cuneo, Brescia, Piacenza, Udine, Forlì, Aquila, Spoleto e Catania; presso i reggimenti alpini di stanza a Torino e Verona, e presso il 17° reggimento artiglieria a Capua. Verranno invece istituiti un plotone allievi sergenti a Milano presso il reggimento di artiglieria a cavallo, ed un plotone allievi sergenti a Torino presso il reggimento artiglieria da montagna.

Roma, 12 gennaio 1888.

Il Ministro: BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure per prevenire la importazione della fillossera.

Il Governo di Cipro, nello intendimento di prevenire la importazione della fillossera, ha vietato la introduzione nell'isola d'ogni specie di alberi, piante, fiori, frutta, vegetali freschi ed in genere di ogni prodotto di orticoltura e di giardinaggio a meno che siano conservati in giarre suggellate e in scatole chiuse ermeticamente. Ha vietato altresì la introduzione della paglia e dell'erba ammettendole soltanto quando servano ad uso d'imballaggio e siano perfettamente secche.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione.*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0\0, cioè numero 17152 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 175 al nome di *Maccario Petronilla* di Giuseppe, domiciliata in San Remo (Porto Maurizio) minore sotto la legittima amministrazione di detto suo padre è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Maccario Angela Petronilla* di Giuseppe domiciliata in San Remo (Porto Maurizio) minore sotto la legittima amministrazione di detto suo padre, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

IL PREFETTO

Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico

DI SIENA.

Veduti gli articoli 22, 24, 25 dello Statuto organico del R. Istituto Pendola pei Sordo-muti in Siena, approvato con R. decreto in data 7 aprile 1878.

Rende noto:

Che è aperto da oggi a tutto il 10 febbraio prossimo futuro, il concorso a un posto gratuito governativo per maschio o femmina, nel R. Istituto suddetto.

I concorrenti dovranno unire alla relativa istanza i seguenti documenti.

1. Certificato di miserabilità.
2. Fede di nascita comprovante l'età non minore di otto anni nè maggiore di dodici.
3. Certificato medico costatante la buona salute e l'attitudine alla istruzione.
4. Fede di vaccinazione.

La durata della concessione è di anni 7 necessari al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'Istituto.

La detta istanza corredata dei sopra numerati documenti dovrà essere inviata in tempo utile alla Direzione del R. Istituto suddetto.

Siena, gennaio 1888.

Il Prefetto Presidente: C. GIACOMELLI.

IL PRIMO PRESIDENTE

della Corte d'Appello di Brescia

Visti gli articoli 105 e seguenti del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, per la esecuzione della legge 29 giugno stesso anno, n. 835;

Vista la tabella approvata col R. decreto 29 maggio 1887;

Sentito il signor Procuratore Generale del Re;

DECRETA:

Art. 1. — E' aperto il concorso a n. 4 posti di alunno gratuito attualmente vacanti nelle Cancellerie giudiziarie nel distretto di questa Corte d'Appello, e precisamente:

N. 1 nella Cancelleria della Corte d'Appello di Brescia;
» 1 » » del Tribunale di Brescia;
» 1 » » della pretura di Clusone;
» 1 » » » di Verolanuova.

Art. 2. — Gli aspiranti dovranno presentare la loro domanda in carta da bollo da centesimi 60 al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione dimorano, per la loro ammissione all'esame, non più tardi del 10 febbraio p. v.

Art. 3. — All'istanza saranno uniti i documenti legali che comprovino:

1. Che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 18 e non supera i 30;
2. Che è cittadino del Regno;
3. Che è di sana costituzione;
4. Che non è stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali, per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia o frode di ogni specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'art. 847 del Codice di Procedura penale;
5. Che non è in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;
6. Che non è in istato d'interdizione o d'inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato, e non seguito da riabilitazione;
7. Che ha conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Art. 4. — L'esame di quelli che saranno ammessi avrà luogo presso ciascun Tribunale nei giorni 27 e 28 febbraio pross. vent., ore 9 mattina, e verserà sulla composizione italiana, sull'aritmetica, sulla Procedura civile e penale, e sull'ordinamento giudiziario e regolamenti relativi.

Si avverte che nel deliberare sul merito degli elaborati si terrà conto anche della calligrafia.

Art. 5. — I nominati dovranno recarsi alla residenza che verrà loro rispettivamente destinata fra quelle indicate nella tabella summenzionata.

Addì 30 dicembre 1887.

BARBIERI P. P.

RONGA, *Cancelliere Reggente.*

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

E' aperto un concorso per titoli al posto di professore titolare di disegno di figura modellata, collo stipendio annuo di lire 3000, vacante nel R. Istituto di Belle Arti in Roma.

Chi desidera di prender parte a questo concorso dovrà presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno ventinove febbraio 1888 la sua domanda scritta su carta bollata da una lira, e corredata dei titoli e documenti necessari a dimostrare la sua capacità al suddetto insegnamento.

Le domande che perverranno più tardi del giorno stabilito non saranno accettate, e dei documenti redatti in contravvenzione alla legge sul bollo, non sarà tenuto conto alcuno.

Il vincitore del concorso sarà eletto, per un biennio, scorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Roma, addì 4 gennaio 1888.

Per il Direttore Generale

2 COSTETTI.

MINISTERO DELLA MARINA

NORME *pel passaggio dai collegi militari alla 2ª e 3ª classe della R. Accademia navale, nella quale saranno rispettivamente disponibili 3 e 4 posti a favore degli allievi dei detti collegi per l'anno scolastico 1888-89*

Art. 1. Nell'anno scolastico 1888-89, nella r. accademia navale saranno disponibili quattro posti nella 3ª classe e tre nella 2ª, per gli allievi della ultima classe dei collegi militari, che volessero farvi passaggio.

Art. 2. Gli aspiranti a detti posti dovranno inoltrare, per la via gerarchica, le loro domande al ministero della marina non più tardi del 15 luglio 1888. In dette domande, dovrà specificarsi a quale classe della r. accademia navale l'allievo aspira ad entrare.

Art. 3. L'ammissione degli aspiranti alla 2ª classe è subordinata alle seguenti condizioni:

a) non essere nati prima del 1° gennaio 1872;

b) essere riconosciuti idonei alla visita medica passata da apposita Commissione. (Vedi articolo 6 della notificazione 1 dicembre 1887 per le ammissioni straordinarie alla 2ª e 3ª classe della r. accademia navale, con le norme prescritte dall'articolo 2, ai comma (*b*) e (*c*).

(*c*) avere superato l'esame della fine del 5° anno del collegio militare con una media nelle matematiche non inferiore a 14/20.

Art. 4. L'ammissione degli aspiranti alla 3ª classe è subordinata alle condizioni seguenti:

a) non essere nati prima del 1° gennaio 1871;

b) essere riconosciuti idonei alla visita medica accennata per la ammissione alla 2ª classe;

c) avere superato gli esami della fine del 5° corso del collegio militare con una media nelle matematiche non inferiore al 14|20.

d) superare, avanti la Commissione prescritta dall'articolo 9 della notificazione sopracitata, un esame complementare in base ai programmi uniti alle presenti disposizioni.

Art. 5. Se il numero dei candidati idonei alle due classi della regia accademia supera quello dei posti disponibili, sarà data la preferenza:

1. In ordine d merito, a quelli che hanno riportato maggiori punti agli esami ultimi superati. Per gli aspiranti al 3° corso si dovranno sommare i punti avuti all'esame complementare con quelli della media dello esame subito al collegio militare.

2. A parità di condizione, ai più giovani.

3. A parità di punti e di età, a quelli che hanno maggiore robustezza fisica a parere della Commissione di visita.

4. Nel caso di parità di tutte queste condizioni, gli aspiranti che daranno prova di migliore conoscenza di lingua estera.

Art 6. Gli aspiranti dovranno presentarsi al comando dell'Accademia navale in Livorno il giorno 1° agosto alle 8 ant.

Art. 7. Sono applicabili anche agli allievi provenienti dai collegi militari, tutte le disposizioni in ordine generale contemplate dallo articolo 16 all'articolo 31 incluso dalla anzidetta notificazione in data 1° dicembre 1887.

Roma, li 15 dicembre 1887.

Il Segretario Generale: G. A. RACCHIA.

PROGRAMMA *dell'esame complementare pell'ammissione alla 3ª classe della R. Accademia navale degli allievi dei collegi militari che hanno compiuto felicemente gli studi del quinquennio dei collegi stessi con una media di 14|20 nelle matematiche.*

Tutto il programma per l'esame complementare di ammissione al 1° anno di corso dell'accademia militare (Vedi il regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare — Edizione 26 dicembre 1886, a pag. 67 e seguenti), più le seguenti tesi di algebra complementare e di trigonometria sferica.

Algebra complementare.

1. Inversione nelle permutazioni — Proprietà dei coefficienti binomiali.

2. Generalità intorno alle matrici — Dei determinanti — Loro sviluppo in diversi modi e loro principali proprietà — Applicazione dei determinanti alla risoluzione di un sistema di equazioni lineari — Condizioni perchè m incognite soddisfino $m+n$ equazioni lineari.

3. Teoria dei numeri complessi — Forma ridotta di questi numeri — Teoremi intorno ai moduli ed agli argomenti — Valori diversi della radice n^{esima} di un numero.

4. Proprietà principali di un polinomio algebrico razionale ed intero ordinato rispetto ad una variabile — Possibilità di rendere il primo o l'ultimo termine maggiore della somma di tutti i rimanenti — Divisione del polinomio:

$f(x)=a_0x + a_1 x^n + \ldots\ldots + a_n$ pel binomio $x-a$ — Regola di Ruffini — Derivate dal polinomio $f(x)$ — Formola Taylor per lo sviluppo di $f(x+h)$ Sviluppo di $f(x)$ secondo le potenze di $x-a$ — Continuità del polinomio $f(x)$

5. Radici comuni a più equazioni — Teoria delle radici multiple.

6. Risoluzione delle equazioni binomie — Principali proprietà delle radici dell'unità.

7. Principali trasformazioni delle equazioni.

Trigonometria sferica.

1. Relazione fra gli elementi di un triangolo sferico qualunque — Triangoli sferici rettangoli.

2. Risoluzione dei triangoli sferici rettangoli e dei triangoli sferici obliquangoli.

3. Analogie di Neplero — Loro applicazione alla risoluzione dei triangoli sferici — Alcune applicazioni della trigonometria sferica.

NB. L'esame orale sarà preceduto da un esperimento in iscritto, riguardante la soluzione di un problema di applicazione delle materie di matematica sulle quali il candidato è tenuto a rispondere.

Per l'esame in iscritto di matematica non vi sarà votazione speciale; nel seguito degli esami sulle diverse materie di matematica si terrà conto nella votazione del modo in cui fu eseguito lo scritto. 2

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione di ferrovie complementari e fra le stesse compresa quella da Roma a Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 24 ottobre 1887, num. 40061 con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del predetto Ministero in data 18 novembre 1887, col numero 65111-18666 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roviano, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate previa la dimostrazione della legittima proprietà o libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roviano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agl'interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 28 dicembre 1887.

Per il prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Crialesi Francesco fu Antonio, domiciliato in Roviano — Terreno seminativo olivato in contrada Fonte Maggiore o Croce delle Valli, descritto in catasto numero di mappa 1950, confinanti: Parisi Giuseppe, Crialesi Giovanni e Amministrazione dello Stato.

Superficie da occuparsi: m. q. 1000.

Indennità stabilita: lire 693 25.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 12. — La situazione militare è invariata.

Hanno luogo sulla fronte degli avamposti continui arresti d'indigeni sospetti di spionaggio.

Aumentano le precauzioni e la sorveglianza.

Non è improbabile che fra tre o quattro giorni si designi meglio la situazione, e che si abbiano informazioni sulle vere linee di avanzamento e sulle forze del nemico.

Ieri fu stabilita una sezione di posta a Monkullo.

VERONA, 11. — Proveniente da Torino, è giunto stasera il principe Gerolamo Napoleone, venuto a visitare il figlio conte Luigi di Moncalieri, tenente nel 13° cavalleria.

Prese alloggio al *Grand Hôtel de Londres* e fu visitato dal prefetto e dal sindaco.

VERONA, 12. — Il principe Girolamo Napoleone si è fermato oggi qui per visitare la città e alle ore 5 pomeridiane ha proseguito alla volta di Venezia.

NEW-YORK, 11. — Il *New-York Herald* annunzia che una depressione barometrica, la quale ha il suo centro al Capo Race, si dirigerà probabilmente al nord-est e produrrà perturbazioni atmosferiche sulle coste occidentali del continente europeo fra il 12 ed il 14 corrente.

MONTEVIDEO, 11. — Il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione generale italiana, giunse ieri proveniente dal Mediterraneo.

LONDRA, 12. — Iersera, lord Salisbury pronunziò un discorso a Liverpool davanti a 5000 persone. Egli giustificò il *Crimes Act*, dicendo che esso diede buoni risultati.

Si occupò quindi della questione economica, facendo osservare che molti errori fiscali si nascondono sotto la dottrina del libero scambio.

Lord Salisbury soggiunse che i libero-scambisti hanno torto di credere che tutto ciò che favorisce il consumatore debba approvarsi, giacchè accade spesso che i vantaggi così assicurati ai consumatori sono transitorii e producono a lungo andare conseguenze pregiudizievoli.

HONG-KONG, 11. — Il piroscafo *Bisagno*, della Navigazione generale italiana, giunse ieri da Singapore e Bombay.

LONDRA, 12. — Il *Times* ha da Sofia:

« Fu tenuto un Consiglio di guerra a cui assistevano tutti gli ufficiali superiori.

« Vi furono decisi i provvedimenti da prendersi in caso di guerra.

« Si decise pure di difendere la Bulgaria contro qualsiasi invasione. »

« Venti uomini della banda Nabokoff, rifugiatisi in Turchia, furono arrestati. Sarebbero state trovate sul cadavere di Nabokoff importanti carte, fra le quali una lettera di Hitrovo, ministro di Russia a Bucarest. »

MASSAUA, 11. — Il piroscafo *Bosforo*, della Navigazione generale italiana, giunse ieri proveniente da Napoli.

TORONTO, 12. — Forti scosse di terremoto furono avvertite in parecchi punti delle provincie di Ontario e Quépec. Finora non sono stati segnalati danni.

CALLAO, 11. — Il piroscafo *Letimbro* della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Iquique.

VIENNA, 12. — Il Reichsrath è convocato pel 25 corrente.

BOMBAY, 11. — Il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Aden e Suez.

LONDRA, 12. — La Banca d'Inghilterra ha fissato lo sconto al 3 1[2] per cento.

BERLINO, 12. — L'imperatore, il di cui stato fu ieri soddisfacentissimo e che non ebbe dolori, si alzò per qualche ora.

La scorsa notte, l'imperatore ha dormito bene e non ebbe il sonno interrotto che una volta sola.

PALERMO, 12. — La città è imbandierata ed animatissima. Il corteo, formato dalle Società politiche ed operaie, in numero di oltre 70, mosse dai Quattro Cantoni alle ore 11, con bandiere e musiche, percorrendo il Corso Vittorio Emanuele, giunse alla piazza della Fiera Vecchia, dove sorge la statua del Vecchio Palermo.

L'onorevole senatore La Loggia pronunziò un applauditissimo discorso, ricordando l'epopea della rivoluzione del 1848, i fatti gloriosi del 1860 ed i principali fattori dell'unità italiana.

Quindi il corteo riprese il cammino per la piazza della Stazione.

Lo spettacolo era imponente; grande commozione; immensa folla.

Intervennero il prefetto, quale rappresentante dell'onorevole presidente del Consiglio; i deputati e senatori; consiglieri provinciali; il presidente ed il procuratore generale della Cassazione; le autorità militari e civili, e l'eletta della cittadinanza.

L'onorevole Scalea, dopo aver ricordato l'opera di Re Vittorio Emanuele nella storia del risorgimento italiano consegna la statua al Municipio.

Il sindaco rispose patriottiche parole.

Il prefetto parlando in nome del presidente del Consiglio, on. Crispi, conclude: « Se l'on. Crispi, vostro primo deputato e primo cittadino fosse qui vi direbbe che Roma è intangibile e guai a chi la tocca! (Frenetici applausi) che la Monarchia ci unisce e che la Repubblica ci divide! (Entusiastici applausi). »

Intervennero alla cerimonia le truppe della guarnigione.

SAN VINCENZO, 12. — Il piroscafo *Perseo*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, proseguì ieri pel Plata.

VIENNA, 12. — Il generale Kaulbars, ricevendo da un amico le felicitazioni pel nuovo anno, gli rispose una lettera nella quale scrive: « Mi ricordo con piacere il tempo passato insieme a Vienna e Sofia. Dopo d'allora molte cose mutarono, eccetto la ferma risoluzione del mio paese di non cedere sotto alcun pretesto e sul menomo punto delle questioni che io posi ai Bulgari nel 1886. Che il mondo crolli, ma noi non faremo concessioni! »

SUEZ, 12. — Il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli, proseguì ieri per Massaua.

PARIGI, 12. — Il *Temps* dice che il generale Menabrea ha comunicato oggi al ministro degli esteri, Flourens, i documenti relativi all'incidente di Firenze, e specialmente la relazione del Consiglio del contenzioso diplomatico.

Il *Temps* soggiunge:

« Crediamo sapere che l'incartamento è assai voluminoso, e che il suo esame, nonchè la risposta che provocherà da parte del governo francese, domanderanno alcuni giorni. »

GIBILTERRA, 12. — Il piroscafo *Giava*, della Navigazione generale italiana, è passato ieri diretto a Genova.

PARIGI, 12. — Camera dei deputati. — Dopo l'elezione del terzo questore, Floquet assume la presidenza con un discorso nel quale ringrazia i colleghi per la sua elezione ed augura alla Camera una vita serena e feconda. oda la Camera per l'energica vitalità ed invincibile fermezza con cui ha adempiuto il sacrifizio della necessaria, ma dolorosa, evoluzione costituzionale richiesta dall'onore della Repubblica. Soggiunge: « È anche un dovere il mantenere l'armonia fra i poteri pubblici. Senza rinunziare alle grandi speranze è ingiusto dire che la Repubblica non fece nulla ». Invita la Camera ad occuparsi delle leggi di affari. (Applausi).

Conchiude: « Vogliamo la giustizia per tutti. (Mormorio — Approvazioni). Porteremo nel regolare gli affari esteri la lealtà di un popolo pacifico, ma inaccessibile alla debolezza. Dunque giustizia severa all'interno e lealtà scrupolosa all'estero, sono le condizioni della forza nazionale È mestieri che siamo forti se vogliamo essere desiderati come alleati e temuti come avversari.

Fallières, ministro della giustizia, rispondendo a Letellier circa il decreto di revoca di Vigneau dalle funzioni di giudice istruttore, conferma i fatti imputati a Vigneau e conclude che la condotta di questi è degna di biasimo.

L'incidente è chiuso.

Basly presenta una proposta di amnistia per scioperi e per reati politici.

Tirard, presidente del Consiglio, dichiara che il governo è assolutamente contrario ad un'amnistia generale. (Vive interruzioni all'estrema sinistra) e si oppone a che sia dichiarata l'urgenza sulla proposta Basly.

La Camera, con 265 voti contro 197, respinge l'urgenza.

TUNISI, 12. — Nel forte Andalous, situato fuori delle porte della città e che conteneva un'enorme quantità di polvere, ebbe luogo nella scorsa notte un'esplosione. La metà del forte è demolita. Le pietre furono lanciate a grande distanza. Cinque soldati beicali rimasero uccisi. Molti vetri vennero rotti in Tunisi e nei dintorni.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 gennaio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 17 1/2	96 17 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—		»	96 50
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	469 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Detto Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	613 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2210 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	820
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	496 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1026 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	564
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	1820
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	490 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	252 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	315 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	75	»	»	285 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	100 77 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 46
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi. . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 96 22 1/2, 96 20, 96 17 1/2, fine corr.
Az. Banca Romana 1145, 1133, fine corr.
Az. Banca Generale 676, 674, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 657, 656, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2125, 2115, 2103, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1255, 1247, 1245, 1244, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 205, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 10 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 391.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 221.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 11 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 335.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 165.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 432.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.